



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 118/18/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITORIALE  
TP S.R.L., EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE  
“TERMOMETRO POLITICO” PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO  
DISPOSTO DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28  
E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA la comunicazione del 27 febbraio 2018 notificata alla testata giornalistica “*Termometro Politico*” della società TP S.r.l. in merito alla pubblicazione di un articolo (sul sito [www.termometropolitico.it](http://www.termometropolitico.it)), in data 21 febbraio 2018, intitolato “*Sondaggi clandestini 2018, Premio fantino: Burlesque trionfa, secondo Louis*”, in cui si riporta il contenuto del *blog* Right Nation. Nella contestazione si precisa che



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nell'articolo ricorrono elementi, quali i nomi dei concorrenti della presunta corsa di cavalli clandestina e il risultato attribuito ai vincitori, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia piuttosto a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto. È stata dunque contestata una condotta in presunta violazione del combinato disposto dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle disposizioni recate dalla delibera n. 256/10/CSP;

VISTE le controdeduzioni della società con cui si è rappresentato quanto segue:

- la testata ritiene che la tipologia di articoli in cui rientra quello oggetto di contestazione sia da intendersi non come informazione, bensì come goliardia e satira per divertire i lettori, redatti spesso, anche insieme al famoso portale satirico Lercio.it;
- con riferimento al secondo profilo contestato, rappresenta che il *banner* fa riferimento ad una vera e propria procedura di campionamento (metodo CAWI), per cui si tratta di un vero e proprio sondaggio realizzato nel periodo della campagna elettorale, i cui risultati non vengono diffusi nel periodo di divieto;

RILEVATO che dalla lettura dell'articolo oggetto di contestazione emerge che vengono riportati i contenuti del *blog* Right Nation, in cui si dà conto di presunti sondaggi in merito ad una corsa clandestina di cavalli, attribuendo nomi e risultati allusivi alla competizione elettorale in svolgimento;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“In caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”*;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.”*;

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RITENUTO che l'articolo non si limita a fornire spunti satirici al lettore, bensì attua esso stesso la diffusione vietata dall'art. 8 della legge n. 28/2000, fornendo altresì i risultati della presunta rilevazione;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

RILEVATO che la testata giornalistica ha immesso nel circuito dell'informazione il contenuto di un *blog* relativo a rilevazioni di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una attendibilità, data dall'autorevolezza della fonte - testata giornalistica - che non avrebbe avuto laddove fosse rimasto confinato all'interno di un *blog*;

RITENUTO, quanto al *banner* oggetto di contestazione, che, dalle verifiche effettuate la tipologia di rilevazione rientra nella definizione di sondaggio ai sensi del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP e, pertanto, la fattispecie è conforme alla normativa;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società TP S.r.l. testata giornalistica *“Termometro Politico”* edizione elettronica, [www.termometropolitico.it](http://www.termometropolitico.it), di rimuovere il contenuto oggetto di contestazione e di pubblicare prima della fine della campagna elettorale sulla *homepage* del sito, per tre



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell'articolo contestato, un messaggio che dia conto dell'avvenuta violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l'articolo diffuso in data 21 febbraio 2018 intitolato *"Sondaggi clandestini 2018, Premio fantino: Burlesque trionfa, secondo Louis"*. Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli"*, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società TP S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi